



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

nella persona del Giudice dott. Marco Genna, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 823-1/2023 promosso da:

**[REDACTED]**, nato a Roma il **[REDACTED]** (CF **[REDACTED]**, assistito dall'Avv. Luigi Benigno del Foro di Napoli Nord e dall'Avv. Pier Francesco Giacinti del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via G. Allievo n. 63.

Letto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 05.06.2023, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Avv. Francesca Romana Capezzuto; esaminata la documentazione allegata;

lette le memorie autorizzate e le modifiche e integrazioni del piano di ristrutturazione depositate dal ricorrente il 06.07.2023 e il 27.07.2023 unitamente alle relazioni integrative dell'OCC ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 28.07.2023 con il quale si è disposto che la domanda e le successive memorie integrative, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC e alle successive integrazioni, fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne fosse data comunicazione entro trenta



giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potevano presentare osservazioni;

letta l'informativa dell'OCC del 23.08.2023, nella quale si dava conto dell'avvenuta pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito del Tribunale di Roma, delle comunicazioni effettuate ai creditori (il 29.07.2023) e del mancato pervenimento di osservazioni da parte di questi ultimi, e si ribadiva il giudizio positivo in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità del piano proposto, attraverso il richiamo alla relazione iniziale e alle successive integrazioni;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Roma;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, essendo persona fisica che presta attività di lavoro dipendente, il quale ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è gravato da debiti personali;

ritenuto che ricorra la condizione di sovraindebitamento. Il [REDACTED] risulta infatti proprietario unicamente di un motoveicolo YAMAHA immatricolato nel lontano anno 2005 e titolare di un reddito di lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di Euro 2.093,82 e nel contempo gravato da obbligazioni assunte di valore pari ad Euro 83.662,14, di cui Euro 7.456,94 di natura privilegiata ed Euro 76.205,20 di collocazione chirografaria;

rilevato che la proposta di ristrutturazione prevede: (i) il pagamento integrale del saldo del compenso dell'OCC e del compenso del legale che assiste il ricorrente, pari a Euro 4.699,84, in n. 6 rate di Euro 783,31, con la specifica dell'accantonamento della somma destinata al pagamento del saldo del compenso OCC, pari a Euro 533,31, per n. 6 rate mensili su un conto corrente che il Gestore aprirà successivamente all'omologa, su autorizzazione dello scrivente, intestato alla procedura, con giacenza dell'importo fino all'esecuzione del piano, salva la possibilità per l'OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici; (ii) il pagamento integrale dei crediti privilegiati (vantati da Agenzia delle



Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione ed Aequa Roma), pari a complessivi Euro 7.456,94, in n. 9 rate mensili di Euro 828,55; (iii) il pagamento del 40% dei crediti chirografari (vantati da BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo, Findomestic Banca, Aequa Roma, Agenzia delle Entrate, Agos Ducato, Finitalia, Fineco Bank, Comune di Roma, INPS, Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Lazio), per complessivi Euro 30.402,08, in n. 40 rate mensili di Euro 762,05; rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte esclusivamente da una quota degli emolumenti mensili, compresa tra Euro 762,05 ed Euro 828,55, tenuto conto che dalla retribuzione, pari in media ad Euro 2.093,82, devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, composto dalla compagna convivente, congruamente quantificate in Euro 1.070,50 al mese; rilevato che nessuno dei creditori, debitamente raggiunti dalla comunicazione dell'OCC di cui all'art. 70 comma 1 CCII, ha presentato osservazioni nel termine stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 70; rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII; rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII; rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII; ritenute non ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII; ritenuto pertanto che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Cirilli Vincenzo possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] e DICHIARA chiusa la procedura; DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso



e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

DISPONE che [REDACTED] accrediti mensilmente entro il giorno 10 del mese le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato, e che le rate di Euro 533,31 convenute per il pagamento del saldo del compenso dell'OCC siano accantonate a cura dell'OCC sul medesimo conto corrente;

AVVERTE il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Roma e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, presso il PRA in relazione alla proprietà del motoveicolo YAMAHA targato [REDACTED].

Roma, 28 agosto 2023.

Il giudice  
Dott. Marco Genna

